

## CONVEGNI

---

**CATERINA SCACCIANOCE**

### **Fragilità e situazioni carcerarie tra circuiti, sezioni protette e diritti negati\***

Uno sguardo alle funzioni del carcere attraverso la lente della fragilità consente di mettere in luce i limiti dell'attuale sistema penitenziario invitando l'interprete a riflettere su possibili soluzioni per contenerne i noti effetti negativi. L'organizzazione degli spazi, tra circuiti, sezioni e regimi, è espressione di come negli anni sia prevalsa la preoccupazione per la sicurezza, finendo, questa, per assorbire la rieducazione e la tutela di tanti diritti dei detenuti.

*Fragility and prison situations between circuits, protected sections and denied rights*

*A look at the functions of the prison through the lens of fragility allows us to highlight the limits of the current penitentiary system, inviting the interpreter to reflect on possible solutions to contain its known negative effects. The organization of the spaces, between circuits, sections and regimes, is an expression of how concern for safety has prevailed over the years, ending up absorbing the re-education and protection of many rights of prisoners.*

SOMMARIO: 1. Fragilità e carcere: un binomio da cui muovere. - 2. I contorni evanescenti di retribuzione e rieducazione. - 3. Gli spazi della pena e i diritti negati tra circuiti e sezioni: l'alta sicurezza. - 3.1. Il nuovo assetto dei circuiti di media sicurezza. - 3.2. Custodia attenuata e sezioni protette. - 4. Cenni sulle possibili misure di sostegno.

1. *Fragilità e carcere: un binomio da cui muovere.* La riflessione che si propone intende ragionare sulle funzioni del carcere rivedute attraverso la lente della "fragilità" e sui possibili itinerari di razionalizzazione dell'attuale modello detentivo, che, grazie a un'attività di "cura della fragilità" riconosciuta come "bisogno collettivo", quindi non solo della persona, ma anche delle istituzioni e dell'intera comunità, siano in grado di assicurare massima protezione alle persone detenute appartenenti alle c.d. fasce deboli.

Fragilità/vulnerabilità<sup>1</sup>, allora, come motore di ricerca e a un tempo opportunità<sup>2</sup> per ripensare l'istituzione carcere, per innovarla e ridurre, o quanto me-

---

\* Testo ampliato e in parte rielaborato della relazione tenuta al Convegno su "Fragilità e diritto", organizzato dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo nei giorni 27 e 28 ottobre 2022.

<sup>1</sup> La radice del termine vulnerabilità è il latino *vulnus*, letteralmente ferita e poi, per esteso, offesa da danno. Il latino *vulnus* è tuttora usato per riferirsi genericamente al punto più debole o meno protetto di qualcosa, tale da rendere più fragile l'insieme che lo include. Da qui il nesso problematico vulnerabilità/fragilità. Il vulnerabile è quindi, in prima approssimazione, ciò che può essere soggetto a ferita o a offesa, colui o colei che può subire o ha effettivamente subito un danno. Il sostantivo vulnerabilità fa di questa condizione particolare una predisposizione generale universale comune e ontologica (CASADEI, *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di Gioia-Pastore, Roma, 2015, 80).

<sup>2</sup> ZULLO, *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra «pretese di giustizia» e «pretese di diritto»*, in *Pol. dir.*, 2016, 3, 503.

no contenere, gli effetti negativi e i molti stereotipi che animano quotidianamente il dibattito attorno al penitenziario. In pratica, un “dispositivo euristico”<sup>3</sup> che pone l’interprete dinanzi a nuove questioni, suggerendo approcci diversi, tra cui quello di utilizzare la vulnerabilità come strumento critico attraverso il quale «esplorare la società o le istituzioni che ne siano all’origine». Si è vulnerabili, infatti, in quanto si è dipendenti «dalla cooperazione di altri e dalla rete di relazioni», ed è entro tali contesti che andrebbe ripensata «l’idea di autonomia in termini più realistici»<sup>4</sup>. Per tale via, l’istituzione carcere, realtà che, come si sa, ripropone gli stessi aspetti della società con le ben note contraddizioni in essa insite, è un importante banco di prova per testare il nuovo approccio.

Una premessa tuttavia appare necessaria.

Il concetto di fragilità è caratterizzato da estrema vaghezza, trattandosi di un concetto esteso e multiforme, al punto che può affermarsi come, poiché in fondo tutti siamo persone fragili<sup>5</sup>, la fragilità sia una grandezza misurabile, suscettibile di ponderazione a seconda del suo modo di incidere nella vita dell’individuo. Si è soliti, pertanto, ricorrere a bilanciamenti tra i diversi interessi in gioco che non sempre si risolvono a vantaggio delle persone più deboli, rispetto alle quali, semmai, andrebbe prospettato e attuato un sistema di tutela rafforzato e condiviso. La condizione di vulnerabilità cui è esposto il soggetto fragile, infatti, avendo l’effetto della marginalizzazione, dell’esclusione e della subordinazione, impone, se riconosciuta, la predisposizione di forme di protezione volte, principalmente, a ridurre i rischi ad essa strettamente connessi di subire disegualianze di trattamento o di accesso a beni o risorse, di discriminazione e di precarietà<sup>6</sup>.

C’è chi parla opportunamente di strati di vulnerabilità<sup>7</sup>, alludendo alla possibilità che si presentino alcune condizioni, indotte politicamente e istituzional-

<sup>3</sup> «Heuristic device» lo definisce FINEMAN, *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in *Yale Journal of Law and Feminism*, 2008, 20, 1, 9.

<sup>4</sup> ZULLO, *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra «pretese di giustizia» e «pretese di diritto»*, cit., 503.

<sup>5</sup> A causa della sua dimensione ontologica.

<sup>6</sup> CASADEI, *La vulnerabilità in prospettiva critica*, cit., 77. Secondo l’A. all’orizzonte tradizionale e ontologico, che salda strettamente “vulnerabilità”, “ferita”, “protezione e cura”, può contrapporsi un altro orizzonte storico e contestuale, che connette alla vulnerabilità “sutura” anziché “ferita”, “proazione volta al cambiamento” anziché “protezione e cura”. Da questa prospettiva l’A. sostiene che dalla ferita si può passare al riscatto.

<sup>7</sup> LUNA, *Elucidating the Concept of Vulnerability: Layers not Labels*, in *The International Journal of Feminist Approach to Bioethics*, 2009, 1, 121 ss.

mente, che fanno mancare i presupposti necessari a una buona vita, creando situazioni di discriminazione che espongono alla mancanza di rispetto, all'offesa, alla violenza, alla morte<sup>8</sup>.

In questa dimensione la vulnerabilità andrebbe ripensata non come un concetto solido e compatto, bensì come una condizione più morbida, modulabile, qualcosa di plurale e differenziato che, strato dopo strato, può appesantirsi o alleggerirsi. Ciò consente, e suggerisce soprattutto, di evitare approcci troppo rigidi, rifuggendo, in particolare, dalla tendenza a etichettare, da cui deriva l'inclinazione a imprimere al gruppo un carattere di vulnerabilità permanente e immutabile, destinato a una continua e inesorabile marginalizzazione. La vulnerabilità andrebbe semmai concepita come una condizione che può mutare grazie a percorsi nuovi che tendano a un ordine sociale più giusto, in cui lo Stato si impegna a "prendersi cura" delle persone fragili, non solo in termini di tutela della loro autonomia, dignità o integrità, ma anche nella prospettiva di garantire loro un futuro diverso, puntando alla realizzazione del loro potenziale.

Si tratta, in fondo, di dare attuazione ai principi di solidarietà, di comunità e di non discriminazione, sui quali si fonda il nostro ordinamento, prevedendo una serie di diritti positivi e di obblighi che garantiscano una piena tutela giuridica della dignità della persona. In nessun modo la condizione di fragilità/vulnerabilità può essere trascurata o addirittura ignorata sulla base di un bilanciamento, frutto di un mero calcolo di costi-benefici. Occorre piuttosto puntare sul riconoscimento del valore del pluralismo e della diversità, individuando quale comune denominatore etico ed emotivo la solidarietà sociale, mediante il promovimento di azioni che abbiano di mira il "prendersi cura" del vulnerabile. Con un approccio rinnovato da parte delle istituzioni, che prenda atto della vulnerabilità come precondizione esistente e della cura come tutela della diversità, può darsi luogo a una relazione tra cura e fragilità più efficace e meno incerta. Così intesa, la cura della vulnerabilità, messa in atto prevedendo dinamiche connettive, dovrebbe ambire alla consapevolezza della diversità altrui e dello spazio destinato alla condivisione, con conseguente assunzione dell'impegno affinché quel medesimo spazio comune (la socie-

---

<sup>8</sup> CASADEI, *La vulnerabilità in prospettiva critica*, cit., 83, che con riferimento a tali situazioni parla di vulnerabilità "situata", una condizione peculiare a un contesto di vita di un singolo o di un gruppo di individui.

tà civile) risulti un luogo più accogliente possibile per tutti<sup>9</sup> e soprattutto più umano; luogo di riconoscimento sociale e istituzionale, entro il quale mirare a un regime di tutela anche giuridica della piena dignità della persona<sup>10</sup>.

2. *I contorni evanescenti di retribuzione e rieducazione.* La lente della vulnerabilità/fragilità, nell'accezione sopra delineata di strumento euristico e al contempo di potenziale critico, consente di esplorare il sistema carcere, ponendo l'interprete davanti a questioni vecchie e nuove rispetto alle quali si continua a far fatica a trovare soluzioni condivise. È fuor di dubbio che l'istituzione totale, incombendo su un preesistente stato di fragilità della persona detenuta, è destinata ad aggravarlo<sup>11</sup>. Da qui l'opportunità di un ripensamento generale della soluzione detentiva intramuraria per dare spazio e riconoscimento ad alternative potenzialmente più adeguate e proporzionate rispetto agli obiettivi di difesa sociale, di rieducazione e di reinserimento, cui l'ordinamento penitenziario tende.

Come noto, al carcere, in origine luogo di custodia di soggetti in attesa di giustizia, sono state attribuite, a partire dal diciannovesimo secolo, diverse finalità e compiti, tanto di retribuzione quanto di rieducazione, in funzione ora preventiva ora di difesa sociale.

Oggi il principio rieducativo e il principio retributivo sono i principali riferimenti per legittimare la pena detentiva, sebbene, in rapporto alle variegate realtà carcerarie, si rivelino tutt'altro che solidi.

---

<sup>9</sup> La vulnerabilità, secondo tale approccio, non è solo un bisogno di qualcosa di essenziale e irrinunciabile; non è la mera natura umana interdependente e relazionale; ma è la consapevolezza che il nostro noi dipende da qualcosa di esterno a noi stessi ovvero che la nostra esperienza ha sempre un «io ed un tu» (BOTTI, *Vulnerabilità, relazioni e cura. Ripensare la bioetica*, in *Etica & Politica*, 2016, 3, 40.)

<sup>10</sup> «L'idea di vulnerabilità si consolida pertanto non solo come uno strumento euristico di comprensione della condizione umana ma anche come un potenziale critico e trasformativo, che si traduce in una pratica di "riorientamento": dalla incapacità di chi è costretto ai margini alla (possibile) capacità di affermare la propria dignità e autonomia, per così dire attraversando e praticando – e non misconoscendo – la vulnerabilità stessa» (CASADEI, *La vulnerabilità in prospettiva critica*, cit., 94).

<sup>11</sup> Il tema è stato affrontato dagli Stati Generali sull'esecuzione penale, nel cui documento finale (34) si legge: «Ad oggi, infatti, l'esperienza della detenzione può trasformarsi in una sorta di "moltiplicatore" delle vulnerabilità dei soggetti svantaggiati, costretti ad affrontare la sfida di relazionarsi con se stessi e con gli altri all'interno di un'istituzione totale che – benché offra opportunità effettive di presa in carico e cura – si rivela nel complesso inadeguata nel rispondere alle drammatiche condizioni di multi-problematicità che la attraversano (si pensi all'alcol-tossicodipendenza, alla sieropositività, al disagio psichico o ai comportamenti suicidari, così diffusi tra i detenuti)».

Muovendo dal binomio retribuzione e carcere, può notarsi come esso generi vistose contraddizioni. Nel mondo penitenziario il carattere retributivo della pena, da rintracciare nella sua astratta prevedibilità e proporzionalità, tende, infatti, a dissolversi, lasciando spazio a un'autonoma definizione in concreto delle pene<sup>12</sup>. Autonomia che si traduce in flessibilità quanto a durata e in arbitrarietà quanto a modalità di esecuzione, tanto più se si tiene conto della varietà delle situazioni carcerarie, sia dal punto di vista amministrativo sia quanto a caratteristiche strutturali.

È risaputo che ogni carcere è un mondo a sé, con la propria ubicazione geografica, con la propria architettura, con la propria cifra di sovraffollamento, con la propria umanità e professionalità di chi vi opera (direttore, educatori, polizia penitenziaria). Ebbene, tutti questi fattori influiscono sulla effettiva qualità della esecuzione della pena, erodendone fatalmente il carattere retributivo. La discrezionalità amministrativa, invero, nel determinare la qualità e la durata della detenzione contraddice non solo i principi di retributività, di legalità e di giurisdizionalità, ma anche quelli di necessità e di umanità, nella misura in cui quelle stesse pene si risolvono in trattamenti diseguali, non giustificati dalla diversità del reato, per di più lesivi della libertà interiore e della dignità personale del reo, avendo la pretesa di trasformarlo<sup>13</sup>. A rendere ancora più diseguale l'esecuzione della pena vi sono poi tutte quelle variabili individuali extrapenali, che finiscono per agevolare, in un caso, o precludere, in un altro, l'accesso alle misure alternative a detenuti che hanno commesso reati di pari gravità. Si pensi a variabili come la disponibilità di un alloggio, la possibilità di un contratto di lavoro, la presenza di una rete familiare disponibile.

Quanto alla rieducazione, come si sa, con tale termine si allude a un concetto polisemico che la collettività fa fatica, o non sempre è disposta, a comprendere. Il terreno è scivoloso. Le tensioni oscillano tra mito e realtà ed è innegabile che l'ideale rieducativo restituisce sentimenti contrastanti, di fiducia e di fallimento, di utopia e di speranza, finendo col prestarsi a plurime obiezioni, tanto di principio quanto di risultato<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> VIANELLO, *Sociologia del carcere. Un'introduzione*, Roma, 2020, 41-42.

<sup>13</sup> FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1990, 394.

<sup>14</sup> Sul mito della rieducazione, BETTIOL, *Il mito della rieducazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 3, 701 ss; per una panoramica delle opinioni nate attorno al concetto di rieducazione, VASSALLI, *Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)*, in *Rass. penit. criminol.*, 1982, 3-4, 437 ss.

Eppure, è un concetto che troviamo scolpito nella Costituzione, è un principio di rilevanza politico-legislativa, di rilevanza giurisdizionale, è un diritto fondamentale del condannato, è un obiettivo politico-amministrativo. Purtroppo, come osservato in dottrina, non v'è chiarezza su cosa si debba intendere per rieducazione, e, soprattutto, non v'è una regia di insieme, né una catena di comando<sup>15</sup>.

Le incertezze ruotano attorno ai contenuti della rieducazione: da un lato c'è chi ritiene che rieducazione debba significare offerta di opportunità in vista del reinserimento sociale del detenuto (pena utile), dall'altro c'è chi ritiene che il contenuto della rieducazione debba consistere in una offerta pedagogica dalla quale può sortire una emenda morale, che tuttavia non è obiettivo primario, bensì secondario ed eventuale, cioè un mero riflesso della afflizione, che intanto può realizzarsi in quanto sia stata fatta giustizia (pena giusta)<sup>16</sup>. Ma, se si esclude qualunque finalità emendatrice o disciplinare, troppo pretenziosa la prima e incompatibile con la componente volontaristica la seconda, a essere favorito, in quanto più comodo e pratico, sembra essere quell'approccio contenitivo, teso a impedire che la pena divenga «pervertitrice del reo»<sup>17</sup>, «cioè che non rieduchi ma neppure diseduchi; che non abbia una funzione correttrice ma neppure una funzione corruttrice; che non pretenda di rendere il reo migliore, ma neppure lo renda peggiore»<sup>18</sup>. Tuttavia, anche tale auspicio, che esprime l'esigenza di contenere i noti effetti criminogeni e de-socializzanti dell'istituzione carcere, dipende anzitutto dalla organizzazione interna degli istituti, dalla sensibilità della direzione e dalla «solidità» delle persone che vi lavorano. Da qui il paradosso di affidare l'attuazione concreta dell'ideale rieducativo a un inopportuno «fai da te».

<sup>15</sup> FIANDACA, *Relazione di sintesi sulla rieducazione in fase esecutiva. Problemi vecchi e nuovi*, in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, a cura di Menghini-Mattevi, Atti del convegno, Trento 21-22 gennaio 2022, 215.

<sup>16</sup> Sulla contrapposizione tra «pena giusta» e «pena utile», PAVARINI, *Governare la penalità - Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, in *ius17@unibo.it*, 2013, 3, 103 ss.

<sup>17</sup> CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa. Parte generale*, 4<sup>a</sup> ed., Tipografia Giusti, Lucca, 1871, 419.

<sup>18</sup> FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., 394, che aggiunge come, a tal fine, non occorran specifiche attività differenziate e personalizzate, occorrendo piuttosto che le condizioni di vita all'interno del carcere siano per tutti il più possibile umane e il meno possibile afflittive.

Anche in ambito giurisprudenziale è possibile intercettare plurimi e contrastanti indirizzi sul senso della rieducazione<sup>19</sup>.

Di certo le reiterate manovre securitarie e populiste che hanno caratterizzato la legislatura degli ultimi trenta anni hanno contribuito, insieme ad altri fattori<sup>20</sup>, ad ostacolare gli auspici rieducativi<sup>21</sup>. La pena continua a essere avvertita dalla collettività come necessità sociale e il carcere a essere concepito solo come luogo di sofferenza imposta per fare giustizia, ciò perché l'espressione pena resta connessa all'idea di una afflizione retributiva, perché il punire resterà sempre necessario, perché il bisogno di punizione è soddisfatto dal diritto penale, del quale almeno una quota resterà legata al carcere<sup>22</sup>.

Le conseguenze sono tangibili: un indice di sovraffollamento carcerario notoriamente tra i più alti d'Europa e il rimpianto di una promessa rieducativa impossibile da attuare. A ciò si aggiunga lo spostamento dell'attenzione verso l'umanizzazione della pena e la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti<sup>23</sup>. L'impegno in tale direzione ha contribuito alla formazione, a partire dagli anni '90, di una giurisprudenza umanitaria, che, con lo scopo di imporre un li-

---

<sup>19</sup> Si veda ancora FIANDACA, *Relazione di sintesi sulla rieducazione in fase esecutiva. Problemi vecchi e nuovi*, cit., 217, che si riferisce alle ambiguità attorno al concetto di sicuro ravvedimento quale presupposto per la libertà condizionale. Per l'A. l'eccesso di pluralismo andrebbe evitato, dovendo semmai auspicare a una convergenza su alcuni presupposti che fanno da premessa al rilancio dell'ideale rieducativo.

<sup>20</sup> Si veda l'interessante analisi di PAVARINI, *Processi di ricarcerazione nel mondo. Ovvero del dominio di un certo «punto di vista»*, in *Quest. giust.*, 2004, 2-3, 10 ss.

<sup>21</sup> Il clima è messo bene in evidenza dal documento finale elaborato dagli Stati Generali sull'esecuzione penale, dove si afferma come «il sistema penitenziario rischi di ritornare a essere, oggi, uno dei perni attorno al quale far ruotare la questione dell'ordine sociale. Spogliato di ogni retorica redentrice e solidaristica, sulla scena tende a restare la nudità della sua essenza, del suo fondamento: sorvegliare e punire, ovvero sia rendere innocui i delinquenti pericolosi e invisibili i problemi sociali dei soggetti più vulnerabili» (32).

<sup>22</sup> Si veda BARTOLI, *Introduzione al diritto penale tra violenza e costituzionalismo*, Torino, 2022, XV, che afferma come «oggi, sotto la grande custodia del costituzionalismo, la penalità [sia] costituita da due grandi sistemi: la giustizia vendicativa basata sulla violenza e che conosce limitazioni, e quella riparativa, non più violenta».

<sup>23</sup> ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, Milano, 2022, 83 ss., secondo il quale tale improvvisa torsione delle Corti Supreme verso la tutela della umanità delle persone private della libertà si lega certamente a una maturazione della cultura degli operatori della giustizia e della opinione pubblica nei confronti dei diritti umani dei detenuti (85), ma anche a una trasformazione della società e alla presa d'atto della incapacità di dare attuazione alle finalità rieducative. Ne deriva che il divieto di trattamenti disumani e degradanti si afferma «non certo come principio ancillare della funzione rieducativa della pena, ma come elemento di compensazione della sua inefficienza» (101).

mite legittimo al potere punitivo<sup>24</sup>, è incentrata prevalentemente sul divieto di trattamenti contrari al senso di umanità<sup>25</sup>. La priorità diventa assicurare una vita detentiva che sia rispettosa della dignità del detenuto e non più il sostegno per il suo reinserimento nella società<sup>26</sup>. Con un'ulteriore distorsione, e cioè che a consolidarsi è l'ideologia meritocratica, che non riconosce diritti sociali universali, bensì solo diritti di libertà meritati, e dunque sacrificabili in nome della sicurezza pubblica. A prevalere, infatti, è la preoccupazione della sicurezza, che, nel bilanciamento tra le diverse esigenze, finisce per assorbire non solo la rieducazione ma anche la tutela di tanti diritti dei detenuti<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Si vedano Corte cost., n. 349 del 1993, dove la Corte individua nella "libertà residuale" «l'ultimo ambito nel quale può espandersi la [...] personalità individuale del detenuto», ambito costituito dal nucleo dei diritti fondamentali non necessariamente compromessi dalla privazione della libertà; Corte cost., n. 26 del 1999, ove è sancito il primato della persona umana e dei suoi diritti, lì dove si afferma che la pena è mera privazione della libertà di movimento, e che ai detenuti devono essere garantiti tutti i diritti; Corte cost., n. 266 del 2009 e n. 135 del 2013; Corte cost., n. 279 del 2013, sulla illegittimità dell'art. 147 c.p. nella misura in cui non prevede la possibilità di un rinvio facoltativo della pena in caso di detenzione che debba svolgersi in condizioni inumane e degradanti: la Corte si è espressa a favore della necessità di individuare «un rimedio estremo, il quale, quando non sia altrimenti possibile mediante le ordinarie misure dell'ordinamento penitenziario, permetta una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario»; questione fondata, quindi, sebbene non accolta, in quanto spetta al legislatore valutare la «congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario».

<sup>25</sup> Prima di tale momento la giurisprudenza era impegnata a cercare di definire potenzialità e limiti della tendenziale finalità rieducativa della pena, ignorando il divieto di trattamenti contrari al senso dell'umanità.

<sup>26</sup> Secondo ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, cit., 100, mentre si afferma che la finalità rieducativa non può essere attuata se non in presenza di trattamenti che non siano contrari al senso di umanità, necessario presupposto, quest'ultimo, per un'azione rieducativa del condannato, non può affermarsi il legame inverso. L'umanità della pena è principio disunito dalla finalità rieducativa. Una pena, infatti, può essere legalmente eseguita senza conseguire una efficace rieducazione del condannato, ma non lo può mai essere in presenza di trattamenti disumani e degradanti. Solo la prima parte dell'art. 27, co. 3, Cost. viene così elevata a principio assoluto.

<sup>27</sup> Lo sbilanciamento verso la sicurezza è all'origine della deludente riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018. Tra i tanti commenti, con differenti approcci critici, si vedano CAPITTA, *La piccola riforma penitenziaria e le sue ricadute sul sistema*, in *questa Rivista web*, 2019, 2, 1 ss.; CESARIS, *Quel che resta della riforma penitenziaria*, in *Giurisprudenza penale web*, 2018, 12, 1 ss.; DELLA BELLA, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario*, in *www.penalecontemporaneo.it*; DE SIMONE, *Gli esiti della controriforma penitenziaria*, in *questa Rivista web*, 2019, 1, 1; DOLCINI, *Carcere, problemi vecchi e nuovi*, in *www.penalecontemporaneo.it*; FIORENTIN, *La riforma penitenziaria (dd.lgs. 121, 123, 124/2018)*, in *Il Penalista*, Milano, 2018, 7 ss.; FIORIO, *Carcere: la riforma dimezzata*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 3, 740 ss.; GONNELLA, *La dignità e i diritti: il nuovo articolo 1 dell'OP*, in *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, a cura di Gonnella, Torino, 2019, 6 ss.; LA ROCCA, *Il progetto "estivo" di riforma dell'ordinamento penitenziario tra l'inutile e il fantomatico*, in *questa Rivista*, 2018, 2, 210.

3. *Gli spazi della pena e i diritti negati tra circuiti e sezioni: l'alta sicurezza.* È proprio in forza di esigenze di sicurezza che il carcere si presenta non come un unico blocco spaziale, ma come «un insieme di spazi separati, differenziati e organizzati»<sup>28</sup>. Il loro assetto dà contezza dei molti confini, visibili e non, tracciabili all'interno di ciascuna struttura detentiva<sup>29</sup>. La prima cosa che emerge è che ogni istituto è composto da una molteplicità di realtà e da una molteplicità di soggetti suddivisi per categorie così da permetterne il funzionamento. Il sistema carcerario è organizzato logisticamente secondo il principio della classificazione dei detenuti<sup>30</sup>. Da qui la creazione di circuiti, reparti, sezioni e regimi a cui sono associati trattamenti differenziati. La politica dei circuiti penitenziari prevede per ogni tipologia di detenuti una risposta punitiva differente, bilanciando l'aspetto punitivo e quello rieducativo della pena, in un ventaglio di opzioni che va dal regime del "41 bis" all'alta sicurezza, al circuito di media sicurezza per i detenuti comuni, e infine, alla custodia attenuata per detenuti fragili e per detenuti comuni non socialmente pericolosi. Va sin da subito precisato che mentre i circuiti, rappresentati da interi istituti o da sezioni create al loro interno alle quali assegnare particolari tipologie di detenuti, hanno lo scopo di preservare l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto, potendo, a tal fine, prevedere limitazioni all'offerta trattamentale<sup>31</sup>, i regimi sono articolazioni in cui sono sospese le regole normali di trattamento, e ciò in forza della legge penitenziaria<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> SANTORSO, *Un carcere fatto a circuiti: tra definizione normale e pratiche*, in *Circuiti e regimi detentivi - Un anno in carcere - XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2017, 25.

<sup>29</sup> La definizione degli spazi degli edifici carcerari è un importante veicolo di senso atteso che l'obiettivo della detenzione non è il mero contenimento ma la risocializzazione del detenuto. Il carcere dovrebbe quindi essere innanzitutto un edificio di comunità e i suoi spazi dovrebbero farsi portatori di questa istanza e dei valori di inclusione e partecipazione. Per soggetti costretti a vivere il loro tempo in una struttura chiusa la maggiore o minore modulazione degli spazi significa minore o maggiore possibilità di azione, di movimento. Ma nella realtà delle cose, e nonostante siano passati quasi cinquant'anni dalla riforma, è proprio l'analisi spaziale che ci restituisce la difficoltà di realizzazione dei principi di umanizzazione e risocializzazione che la pena dovrebbe/vorrebbe perseguire (FANTI-PAONE, *Quando lo spazio non è solo un limite fisico: gli Istituti di Arezzo e Grosseto*, in [www.antigone.it](http://www.antigone.it), XVIII Rapporto 2022).

<sup>30</sup> SANTORSO, *Un carcere fatto a circuiti: tra definizione normale e pratiche*, cit., 27.

<sup>31</sup> A norma dell'art. 32 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 «i detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele».

<sup>32</sup> Gli artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater ord. penit. disciplinano il regime di sorveglianza particolare e l'art. 41-bis ord. penit. i regimi differenziati istituiti a fronte di speciali situazioni di emergenza. Si tratta di norme che si pongono, insieme all'art. 4-bis ord. penit. quali «icone incontrastate» del c.d. doppio re-

I circuiti inizialmente erano tre: quello dell’alta sicurezza, suddiviso in A.S. e E.I.V., quello della media sicurezza e quello della custodia attenuata. In seguito, la circolare del Dap n. 3619/6069 del 21 aprile 2009 ha suddiviso il circuito dell’alta sicurezza in tre sottocircuiti a cui sono dedicate strutture differenti o sezioni d’istituto distribuite sul territorio nazionale: Alta Sicurezza 1, in cui sono collocati i “detenuti e internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all’art. 41-*bis* ord. penit.”; Alta Sicurezza 2, in cui sono custoditi “soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza”; Alta Sicurezza 3, in cui si trovano i detenuti che hanno rivestito un ruolo di vertice nelle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti.

Al momento dell’ingresso nell’istituto penitenziario l’inserimento nel circuito A.S. avviene automaticamente in base al titolo detentivo. Per come congegnati, essi integrano dei veri e propri regimi particolari destinati a detenuti qualificati come altamente pericolosi in relazione al reato commesso o al comportamento tenuto durante la detenzione. Regimi “di fatto” che costringono le persone ivi ristrette a una vita detentiva separata dal resto della popolazione carceraria, precludendogli la partecipazione alle attività sociali e culturali che si svolgono nell’istituto sulla base di criteri tutt’altro che chiari. La particolarità è che le varie restrizioni e limitazioni dei diritti del detenuto sono stabilite dall’Amministrazione, mediante le circolari del Dap, e non in base alla legislazione penitenziaria. Ciò ha favorito un orientamento della giurisprudenza – oggi in parte superato – secondo il quale il provvedimento di inserimento del detenuto in tali circuiti, essendo di esclusiva competenza dell’Amministrazione penitenziaria, si sottrae al controllo del magistrato di sorveglianza, non essendo suscettibile di ledere i diritti soggettivi<sup>33</sup>.

---

gime penitenziario (FIORIO, *Il «doppio binario» penitenziario*, in *questa Rivista web*, 2018, 1, 2). Si veda SIRACUSANO, *Punire e rieducare tra individualizzazione e differenziazione trattamentale: un difficile equilibrio da ricondurre entro i binari della legalità costituzionale*, in *questa Rivista web*, 2021, 3, 1 ss., che ripercorre i passaggi della «brusca virata verso un trattamento modulato sul “tipo d’autore”».

<sup>33</sup> Cass., Sez. I, 3 febbraio 2004, Paziienza, in Rv. 228836; Id., Sez. I, 6 novembre 2008, Musumeci, in Rv. 242380; Id., Sez. I, 10 giugno 2009, Cavallo, in Rv. 244830; Id., Sez. I, 30 gennaio 2014, Pangallo, in Rv. 259175; Id., Sez. I, 24 novembre 2009, Lo Piccolo, in Rv. 245969, dove si afferma che possono costituire oggetto di reclamo ammissibile solo le singole disposizioni o gli atti esecutivi che siano, in concreto, lesivi dei diritti incompressibili del detenuto. In dottrina, FALZONE, *Il circuito detentivo dell’alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, in *questa Rivista web*, 2015, 3, 8 ss.

Chiamati a decidere sui numerosi reclami presentati per mancata declassificazione da un circuito a un altro da parte dell'Amministrazione penitenziaria, i giudici si allineavano all'indirizzo politico-amministrativo secondo il quale, poiché l'assegnazione in circuiti differenti comporta solo "cautele" imposte da esigenze di sicurezza della popolazione detentiva in generale, senza alcuna ricaduta sul trattamento e sui diritti tale da determinare differenze significative rispetto ad altre allocazioni, la decisione di non accogliere la richiesta di passaggio dal circuito di alta sicurezza a quello di media sicurezza non determina alcuna lesione dei diritti dei detenuti. Si escludeva, quindi, la possibilità di impugnare il provvedimento di assegnazione del detenuto al circuito penitenziario, non risultando suscettibile di sindacato da parte della magistratura di sorveglianza in quanto espressione del potere discrezionale, riservato all'Amministrazione, di organizzare e regolare la vita all'interno degli istituti, in ragione della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria<sup>34</sup>.

L'indirizzo ha subito una svolta negli ultimi anni: in alcune pronunce<sup>35</sup> si afferma, infatti, che l'ordinamento oggi riconosce al detenuto un generale diritto al trattamento penitenziario "non differenziato". Tuttavia, in presenza di situazioni di pericolosità del detenuto, che impongano di attuare misure volte ad assicurare la sicurezza interna ed esterna, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre il detenuto ad un regime differenziato. Dal suo canto, a fronte dell'esercizio di poteri siffatti, il detenuto può investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza, impugnando non tanto la previsione, generale e astratta, che, nel prevedere il circuito penitenziario, definisce le condizioni per la sua assegnazione, quanto piuttosto il provvedimento di assegnazione, in ipotesi adottato in assenza dei requisiti, ovvero, il provvedimento con il quale, pur venendo meno i presupposti per l'assegnazione a un determinato circuito, l'Amministrazione abbia negato la

---

<sup>34</sup> Cass., Sez. I, 6 novembre 2008, n. 29, Musumeci, in Rv. 242380; Id., Sez. I, del 28 novembre 2007, n. 47423, Barreca, in Rv. 238173, relative all'assegnazione al circuito di elevato indice di vigilanza.

<sup>35</sup> Cass., Sez. I, 30 settembre 2019, n. 43858, Marino, in Rv. 277147, con la quale si è stabilito che «i provvedimenti di assegnazione del detenuto ad un determinato circuito carcerario che comportano la sottoposizione a un regime penitenziario differenziato o, comunque, il suo mantenimento, possono essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-*bis* e 69, co. 6, lett. b), ord. penit., ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti, fissati in via generale ed astratta dall'Amministrazione, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al trattamento "comune"; in senso conforme, Cass., Sez. I, 21 dicembre 2017, n. 16911, Fabiano, in Rv. 272704.

declassificazione. I giudici di legittimità precisano altresì che si tratta di un sindacato circoscritto al profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo e che non si estende al merito della scelta, salvo in casi di assoluta contraddittorietà e manifesta irragionevolezza.

Può affermarsi pertanto che oggi esiste un diritto alla assegnazione ad una sezione "comune", quale momento d'attuazione del diritto al trattamento individualizzato. In difetto sarebbe sottratta al magistrato di sorveglianza la prima forma di controllo sulla conformità del trattamento di recupero del detenuto, trattamento che passa attraverso l'assegnazione a un regime che assicuri l'obiettivo e la finalità della risocializzazione.

Del resto, se il diritto a un trattamento individualizzato postula la conoscenza della persona affinché possa predisporre il percorso più idoneo e compatibile con le sue attitudini, ogni classificazione e categorizzazione dei detenuti in base al reato commesso si pone in palese contrasto con il principio personalistico, privando il detenuto per lunghi periodi della possibilità di esercitarlo. A venire compromesso è inoltre il diritto alla progressione del trattamento nel corso dell'esecuzione della pena, non prevedendosi una uscita graduale dai circuiti più chiusi.

Le resistenze che si incontrano a essere declassificati è un chiaro esempio di come l'Amministrazione sia lasciata libera di incidere sulle modalità di esecuzione della pena, negando il diritto alla rieducazione e a un trattamento che rispetti la dignità del detenuto<sup>36</sup>.

E poi c'è l'ovvio: il percorso di rieducazione va garantito a tutti i detenuti e non solo ad alcune categorie di condannati. Ogni persona privata della sua libertà personale ha diritto a una verifica periodica sui presupposti della permanenza in determinate sezioni o circuiti. A stabilirlo è l'art. 32, co. 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Eppure, la tendenza dell'Amministrazione penitenziaria sembra essere quella di rinviare o di non effettuare tale verifica, negando al detenuto assegnato in uno dei circuiti di alta sicurezza il diritto alla speranza di essere declassato nel circuito di media sicurezza.

---

<sup>36</sup> Si veda la lettera del detenuto Giovanni Donatiello, pubblicata, insieme ad altre, su [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it) nella rubrica dal titolo *Il collegamento del detenuto con l'ambiente criminale di appartenenza. Un collegamento misterioso, che non esiste più quando viene revocato il 41-bis e che torna a sussistere quando serve per tenerti per anni in un circuito di Alta Sicurezza*, ove lo stesso si lamenta del fatto di essere stato assegnato nel circuito di A.S. 1 e di esservi ancora ristretto da oltre quindici anni nonostante nel provvedimento di revoca del regime di cui all'art. 41-bis ord. penit. fosse stato decretata la non più attualità dei collegamenti con l'ambiente criminale associato di appartenenza.

3.1. *Il nuovo assetto dei circuiti di media sicurezza.* La media sicurezza rappresenta il circuito penitenziario con il numero più elevato di detenuti. Con la circolare del 18 luglio 2022<sup>37</sup> il Dap ha diffuso le direttive per il rilancio dei vari regimi e trattamenti penitenziari applicati in tale circuito, prevedendo una fase transitoria che testi il processo di cambiamento proposto. Con gli obiettivi di riempire di contenuti il tempo della pena, migliorare l'aspetto relazionale e intensificare ove possibile le attività progettuali, il piano è improntato alla vecchia logica della classificazione dei detenuti, che, per ragioni di sicurezza, sono assegnati in sezioni distinte e omogenee presenti in tutto il territorio nazionale<sup>38</sup>, prevedendo una gradualità del regime e degli interventi di trattamento.

Ciò premesso, i reparti in base ai quali pare debba articolarsi il circuito di media sicurezza dovrebbero ora distinguersi in sezioni ordinarie (chiuse), di preparazione al trattamento intensificato, destinate a gruppi composti di detenuti<sup>39</sup> ai quali è negata la libertà di movimento e di stazionamento, prevedendosi almeno otto ore di permanenza fuori dalle camere di pernottamento, e sezioni ordinarie a trattamento intensificato (aperte), che invece implicano maggiore autodeterminazione, maggiori esigenze di movimento, una permanenza fuori dalle camere di pernottamento per un tempo non inferiore alle dieci ore, controllo da remoto mediante i sistemi di videosorveglianza e rafforzamento dei processi di responsabilizzazione e partecipazione alle attività trattamentali.

Possono, poi, essere attivate le sezioni *ex art. 32 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230*, che, come si è visto, implicano un regime ancora più chiuso. Tranne in

---

<sup>37</sup> Sebbene inviata a tutto il territorio nazionale, la direttiva è stata applicata, per una fase sperimentale dal 15/9/2022 al 30/11/2022, nei soli provveditorati della Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Sicilia e presso gli Istituti indicati dai Provveditori competenti.

<sup>38</sup> Il Dap prende atto, infatti, del fatto che il sistema penitenziario di oggi è caratterizzato da prassi eterogenee non sempre congrue rispetto al quadro normativo nazionale e internazionale. A tal riguardo sono invocate le modifiche dell'ordinamento penitenziario attuate nel 2018 e la recente raccomandata del 1° luglio 2020 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ha aggiornato le Regole europee del 2006.

<sup>39</sup> Si tratta di soggetti in ingresso dei quali si rende necessario la conoscenza ancorché provenienti da altri istituti, poi di coloro che non sono ritenuti sufficientemente in grado di sostenere l'adesione a programmi che prevedono margini di maggiore libertà e autodeterminazione nella vita comunitaria, infine, di persone detenute per le quali viene ritenuta conclusa l'allocazione disposta *ex art. 32 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230*.

casi eccezionali, in tali sezioni vigerà l'isolamento dal resto dei detenuti, una maggiore sorveglianza rispetto al modello ordinario e una verifica semestrale. Infine, i detenuti appartenenti al circuito di media sicurezza con i quali sia possibile attivare programmi di trattamento "avanzato" ancora più ampi di quelli predisposti per il trattamento intensificato potranno essere assegnati a istituti o a singole sezioni a custodia attenuata. Il medesimo trattamento è riservato alle persone affette da dipendenze patologiche e alle detenute madri con prole.

Questa prima suddivisione si presenta come un arretramento rispetto all'assetto precedente. All'indomani della nota sentenza Torreggiani, infatti, il Dap si impegnava a istituire nei circuiti di media sicurezza la sorveglianza dinamica<sup>40</sup>. Nondimeno, l'idea di un "carcere aperto" non ha mai trovato un suo riconoscimento in sede normativa: malgrado il modello della sorveglianza dinamica fosse contemplato nella legge delega n. 103 del 2017 e fosse previsto nella proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione Giostra, il decreto legislativo n. 123 del 2018 non lo ha adottato<sup>41</sup>.

Sul piano del rilancio dell'idea rieducativa, il Dap invita a prestare maggiore attenzione alle esigenze di individualizzazione del trattamento, ferma restando la classificazione dei detenuti e la loro distribuzione in sezioni o reparti differenziati per garantire il funzionamento dell'istituto e il suo ordine interno. In particolare si reputa necessario che la nuova definizione dei circuiti regionali sia orientata a caratterizzare gli istituti penitenziari in ragione della categoria detentiva ospitata, privilegiando a parità di possibilità ricettiva, l'accompagnamento in strutture uniformi delle diverse tipologie di persone detenute (ad esempio, media sicurezza, cosiddetti protetti, alta sicurezza, collaboratori), così da consentire una omogenea gestione, agevolare l'attività del personale e al contempo offrire a tutte le persone ristrette adeguate opportunità trattamentali, evitando che la molteplicità dei circuiti e dei modelli orga-

---

<sup>40</sup> Si veda la circolare del Dap del 14 luglio 2013 nella quale si afferma il principio per cui la vita del detenuto debba normalmente svolgersi al di fuori delle celle e si definisce la sorveglianza dinamica come «un sistema più efficace per assicurare l'ordine all'interno degli istituti, senza ostacolare le attività trattamentali, fondato sulla semplificazione, la razionalizzazione, la qualificazione dei carichi di lavoro, la distinzione dei livelli di competenza, la condivisione dei flussi informativi tra le diverse figure professionali». Cfr. il volume *Sorveglianza dinamica e regime aperto. Cambiamenti normativi, organizzativi e psicosociali*, a cura di Garro-Pace, Milano, 2017.

<sup>41</sup> CAPITTA, *La piccola riforma penitenziaria e le sue ricadute sul sistema*, cit., 6 s.

nizzativi possa determinare l'inattività di molte persone detenute e una stasi nella capacità progettuale da parte di chi ha responsabilità nell'istituto.

Nella consapevolezza che il processo di presa in carico della persona detenuta non può che passare attraverso l'offerta di molteplici possibilità e la massima diffusione di un modello di intervento multiprofessionale, si tenderà a favorire sia la collaborazione tra l'istituto e i diversi enti come per esempio il sistema dell'istruzione, gli enti datoriali, il volontariato, sia la partecipazione del volontariato e del terzo settore tanto nella programmazione delle attività quanto nella loro realizzazione. Il fronte su cui si intende investire è la cura dell'aspetto relazionale, realizzabile aumentando senza limiti la presenza degli operatori anche esterni coinvolti, volontari o no, nell'ambito di iniziative organizzate e coordinate tra di loro in modo da riempire di senso le giornate spesso caratterizzate «da un deleterio ozio corso». Nella circolare sono indicati infine i criteri e le procedure per l'assegnazione delle singole persone detenute, la verifica semestrale e i passaggi da una sezione a un'altra, rispondenti a tre principi, ossia la conduzione di un'istruttoria, la collegialità della valutazione e l'esclusiva competenza del direttore dell'istituto.

Orbene, buoni propositi si intravedono, tuttavia, fino a quando si seguirà a cercare soluzioni per il rilancio dell'ideale rieducativo antepo- nendo le esigenze di sicurezza a quelle trattamentali, pare difficile possano superarsi certe logiche legate a criteri di classificazione che trascendono la persona. Al proposito, esperta dottrina ha colto nella circolare in oggetto un duplice rischio: «da un lato, il declino di queste sezioni ordinarie verso un modello di tipo prevalentemente disciplinare, dall'altro la creazione di ghetti reclusivi per i cosiddetti detenuti difficili, alimentando conflitti e violenza»<sup>42</sup>.

3.2. *Custodia attenuata e sezioni protette.* I circuiti a custodia attenuata ospitano i detenuti comuni classificati come non pericolosi<sup>43</sup> e i detenuti particolarmente vulnerabili. Gli Stati generali sulla esecuzione penale hanno associato all'espressione soggetti fragili un insieme eterogeneo di detenuti che subiscono una pena aggiuntiva dovuta alla loro particolare condizione, che si somma a quella già vissuta da tutti i detenuti.

<sup>42</sup> GONNELLA, *Il rischio di un grave passo indietro. E non è un film*, in [www.antigone.it](http://www.antigone.it).

<sup>43</sup> La nota Casa di Reclusione di Milano-Bollate viene inaugurata, nel dicembre del 2000, come Istituto a custodia attenuata per detenuti comuni, secondo il disposto dell'art. 115 del d.P.R. n. 231 del 2000.

È il caso, ad esempio, delle donne madri, dei tossicodipendenti, delle persone con disturbi psichiatrici, delle persone transessuali, *transgender*, omosessuali, delle persone straniere e senza dimora. Nei confronti di tali soggetti può senz'altro dirsi, per riprendere le considerazioni iniziali, che il contesto carcere è quello strato di vulnerabilità in più che si aggiunge a una condizione di partenza già di per sé fragile e che si traduce in un *surplus* di pena, consistente nella esclusione dalle opportunità di recupero sociale. Ciò accade allorché l'Amministrazione penitenziaria non predisponga adeguate forme di tutela dei diritti delle persone più deboli, mediante la creazione di sezioni *ad hoc*, omogenee e distribuite sul territorio nazionale. Sezioni "protette", alle quali il detenuto è assegnato previo suo consenso alla protezione, che pongano fine alla promiscuità e che garantiscano la partecipazione ad attività trattamentali possibilmente insieme ai detenuti comuni in una dimensione aperta e senza confini.

A prevederlo sono sia l'art. 1 ord. penit. ove a seguito della riforma del 2018 si fa esplicito riferimento alla tutela dell'identità di genere, sia l'articolo 14, co. 7, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 che, per rimediare agli effetti discriminatori della separazione, stabilisce che chi è a rischio di sopraffazioni in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale vada assegnato a sezioni omogenee, nelle quali non si ritrovi a dividere gli spazi con autori di reati che abbiano a che fare con la sessualità o generino riprovazione sociale nelle sezioni promiscue.

Ciò nonostante, sono ancora pochi gli istituti che si sono adeguati alla normativa.

Per i detenuti *transgender*<sup>44</sup>, ad esempio, le sezioni specificamente dedicate sono state create negli istituti maschili di Rimini, Belluno, Roma e Napoli e nel reparto femminile di Solliciano, in un'area separata. Nelle altre realtà carcerarie, invece, i detenuti transessuali e *transgender* vengono collocati nelle sezioni protette promiscue, insieme ai *sex offender*, ai collaboratori di giustizia e agli *ex* appartenenti alle forze dell'ordine.

In sostanza, fatti salvi gli istituti a custodia attenuata per il trattamento delle tossicodipendenze (Icatt) e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam), le altre sezioni sono ancora in fase di sperimentazione. Sono circuiti informali. Eppure, il loro riconoscimento ufficiale implicherebbe la predispo-

---

<sup>44</sup> Sulle difficoltà della vita detentiva di una persona *transgender*, LORENZETTI, *Carcere e transessualità: la doppia reclusione delle persone transgender*, in *Genius*, 1° luglio 2017, 53 ss.

sizione di regolamenti e pratiche in grado di provvedere alle esigenze di salute e benessere dei più fragili, che sarebbero assistiti e coadiuvati nel loro percorso da personale competente e qualificato. La creazione di circuiti formali per classi di detenuti omogenee, fortemente raccomandata, ha, infatti, lo scopo di salvaguardare gli interessi di specifiche categorie di detenuti considerati particolarmente vulnerabili e su cui l'ambiente carcerario può avere effetti negativi.

Le prassi, poi, dimostrano come si è soliti stigmatizzare le persone transessuali, *transgender* o omosessuali come elementi di disturbo della quotidianità detentiva, col risultato che nei loro confronti vengono adottati trattamenti penalizzanti che gli impediscono l'accesso a elementi fondamentali del trattamento come il lavoro, le misure premiali, le attività ricreative e riabilitative, e ciò non a causa della tipologia del reato commesso (o per il quale si è imputati), né per il mancato rispetto delle regole penitenziarie, bensì in ragione di una caratteristica personale, e cioè, l'essere transessuale, ritenuta, ancora oggi, "fonte di disturbo" dell'assetto strutturale dell'istituto<sup>45</sup>. Per tali persone, insomma, al problema dei diritti negati - si pensi al diritto delle persone *transgender* alle cure ormonali o alla continuità terapeutica che non sempre viene garantito - si aggiunge il problema delle opportunità negate<sup>46</sup>.

I dati del 2022 tuttavia registrano un incremento delle sezioni omogenee destinate ai *trans*, in coerenza con la normativa antidiscriminatoria del 2018. Non altrettanto può dirsi invece per i detenuti omosessuali la cui maggioranza è assegnata a sezioni protette promiscue<sup>47</sup>.

<sup>45</sup> LORENZETTI, *Carcere e transessualità: la doppia reclusione delle persone transgender*, cit., 66.

<sup>46</sup> Contro questa distorsione amministrativa è stato possibile, negli ultimi quattro anni, utilizzare lo strumento giuridico del ricorso *ex art. 35-bis* ord. penit. Significativo in tal senso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, n. 2407 del 18 dicembre 2018 (pubblicata in *Osservatorio sulle discriminazioni*, 11 febbraio 2020, con commento di Michelotti) ove ha dichiarato non più compatibili con l'attuale assetto normativo gli inserimenti di persone che temano discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere all'interno di sezioni protette promiscue. Questa necessità di ricorrere a strumenti giudiziari per fare in modo che la norma antidiscriminatoria venga applicata evidenzia una difficoltà nell'abbandonare strategie classiche di gestione amministrativa: di fatto, per i ristretti, il principio di protezione sembra reggersi ancora in larga misura sulla mutua intimidazione tra categorie considerate meritevoli d'infamia. È stato, così, accolto il reclamo *ex art. 35-bis* ord. penit. con cui l'interessato si doleva del fatto di essere stato collocato in ragione del proprio orientamento sessuale omosessuale in una sezione protetta promiscua nella quale non si sentiva sicuro e non gli veniva consentito di svolgere adeguate attività trattamentali.

<sup>47</sup> Nel 2022 le persone *trans*, tutte donne, registrate in carico a istituti penitenziari sono 63: di queste cinque sono assegnate a sezioni promiscue, una è in casa di lavoro, due sono in sezione comune fem-

Anche con riguardo alle donne v'è una forte contrazione di diritti e opportunità. In un contesto pensato e organizzato per gli uomini, infatti, le donne accedono all'offerta trattamentale in via residuale.

Eppure, le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute (Regole di Bangkok) riconoscono che le donne detenute sono una categoria vulnerabile con bisogni ed esigenze diversi dai detenuti uomini.

Le attuali disuguaglianze di genere non sono rimosse perché la strategia adottata, anche a livello sovranazionale, è quella della *equal protection*, uguale protezione dei diritti, laddove, invece, in una struttura confezionata a misura di uomo, un trattamento identico in carcere significa estendere alle donne un trattamento cucito e pensato sulle esigenze della sola popolazione carceraria maschile. Bisognerebbe, piuttosto, descrivere i bisogni delle donne in carcere non come bisogni speciali rispetto a quelli universalmente riconosciuti agli uomini, ma come bisogni che fanno parte dell'esperienza comune della vita quotidiana negli istituti penitenziari femminili<sup>48</sup>. Quindi, adottare un approccio votato alla eguaglianza sostanziale e non alla pari protezione<sup>49</sup>.

4. *Cenni sulle possibili misure di sostegno.* Si è ragionato sull'urgenza di agevolare quel passaggio «dalla ferita al riscatto», accompagnando il detenuto più fragile verso il suo graduale reinserimento nella società libera. I percorsi in uscita, come si sa, raramente vengono garantiti, nonostante l'ordinamento pe-

---

minile, tutte le altre sono in sezioni protette omogenee riservate a categoria *transsex*. Gli istituti che accolgono persone *transgender* sono in tutto dodici: di questi sette prevedono una sezione protetta dedicata, quasi sempre a custodia aperta, mentre solo tre hanno sezioni promiscue, con proporzione inversa rispetto ai detenuti omosessuali. Anche in termini di numerosità, le sezioni più consistenti sono quelle omogenee: quindici detenute a Rebibbia Cinotti, dodici a Como, dieci a Reggio Emilia, otto a Napoli Poggioreale, cinque a Ivrea e Belluno (ROSSI, *I diritti LGBT+ Il carcere alla prova del principio di non discriminazione verso la differenza sessuale e di genere*, in [www.antigone.it](http://www.antigone.it), XVIII Rapporto sulle condizioni dei detenuti).

<sup>48</sup> Gli Stati generali sull'esecuzione penale insistono sulla indispensabilità dell'istituzione di un "Ufficio per la detenzione femminile" all'interno della Direzione generale per i detenuti e il trattamento, che esamini le specifiche necessità della detenzione femminile, intervenga con azioni positive al fine di adeguare la detenzione alle peculiari esigenze delle donne in carcere e sia punto di riferimento per le detenute (44). Sono le regole penitenziarie europee a rimarcare, del resto, la necessità di un'attenzione specifica ai bisogni fisici, psicologici, professionali, sociali delle detenute e, insieme alle regole di Bangkok, a raccomandare la formazione di personale specializzato.

<sup>49</sup> Cfr. il primo rapporto sulle donne detenute in Italia, in [www.antigone.it](http://www.antigone.it), che ha concentrato il suo sguardo sugli istituti che ospitano donne, visitando dunque tutte e quattro le carceri esclusivamente femminili che esistono in Italia (Pozzuoli, Roma Rebibbia, Trani e Venezia Giudecca) e le oltre 40 sezioni femminili ospitate in istituti misti.

nitenziario all'art. 46 ord. penit. prescriva che i detenuti debbano ricevere un'assistenza pre e post dimissioni, attraverso la predisposizione di un programma di trattamento specifico. Un vero e proprio protocollo di dimissione «che sia in grado di raccogliere dati utili per tracciare i punti di forza e quelli di debolezza delle biografie di ognuno dei detenuti in dimissione»<sup>50</sup>.

Davanti all'immobilismo del legislatore, il plauso non può non andare alle molteplici realtà progettuali che, con lo scopo di avvicinare i due mondi, quello penitenziario e quello esterno, contribuiscono ogni giorno a scardinare le barriere delle istituzioni totali, mediante l'apertura di "finestre sociali", lo sviluppo di nuove sensibilità, la creazione di ponti di umanità in aiuto a chi ha avuto una vita più sfortunata.

Non v'è dubbio che ad affliggere il sistema carcere è un problema principalmente culturale. Un problema che va affrontato sensibilizzando la collettività sui temi che ruotano attorno al carcere e all'alternativa al carcere, per tornare a convivere insieme e per non recidere i rapporti tra cittadino e detenuto, bensì per ricongiungerli, alimentando nel detenuto quel diritto alla speranza che nessuno può togliergli<sup>51</sup>.

Sono tanti i progetti cosiddetti di uscita, che, costruendo e sviluppando le relazioni tra interno ed esterno, curano il fine pena, uno dei momenti potenzialmente più critici che è stato di recente oggetto di riflessione del Dap<sup>52</sup>. Ne sono un esempio il progetto "Dimittendi" a Bologna<sup>53</sup>, oppure il progetto "Tra dentro e fuori" a Pistoia<sup>54</sup>. A Palermo, da qualche anno è stato attivato il Consiglio di Aiuto Sociale presso il tribunale di Palermo<sup>55</sup>: istituto previsto dall'ordinamento penitenziario col proposito di coinvolgere collettività e comunità, associazioni e istituzioni, che, con il coordinamento del tribunale e

---

<sup>50</sup> Così si legge nel documento finale degli Stati generali sull'esecuzione penale, 39, ove è aggiunto che l'applicazione sistematica del protocollo di dimissione nel periodo precedente alla scarcerazione «consentirà di programmare le misure utili per attenuare l'impatto dell'uscita».

<sup>51</sup> GIOSTRA, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 4, 125, ove afferma che lo Stato è legittimato a privare il reo della libertà, mai della dignità e della speranza.

<sup>52</sup> Circolare Dap dell'8 agosto 2022, n. 3695/6145 in tema di iniziative per la prevenzione delle condotte suicidarie delle persone detenute.

<sup>53</sup> DECEMBROTTO, *Marginalità e inserimento sociale. L'intervento educativo a tutela dei soggetti vulnerabili nel percorso d'uscita dal carcere*, in *Studium Educationis*, 2017, 3, 71.

<sup>54</sup> BENELLI-PALEANI, *Ri-orientarsi in carcere. Un percorso formativo per un nuovo progetto di vita*, in *Form@re*, 2019, 19, 3, 288 ss.

<sup>55</sup> Il merito va all'allora Presidente Antonio Balsamo.

operando in una logica di rete, si fanno carico di costruire percorsi di reinserimento anzitutto lavorativo per i detenuti in prossimità di essere liberati e per le loro famiglie.

Ma si è detto che con un diverso approccio dalla ferita si può passare al riscatto. La vulnerabilità, infatti, richiama l'idea di riscatto, di risollevarlo.

Gli esempi sono numerosi. Uno per tutti: la realizzazione di un documentario diretto da Bruno Oliviero e interpretato dalle attrici della casa di reclusione di Vigevano, assegnate al circuito di alta sicurezza. Il documentario si intitola *Cattività* e racconta un percorso di emancipazione che le detenute hanno vissuto attraverso un'esperienza durata quattro anni, condotta dal regista Mimmo Sorrentino, teorico del "teatro partecipato", il teatro che nasce dall'ascolto, nell'ambito del progetto intitolato *Educarsi alla libertà*. Le donne coinvolte hanno iniziato a raccontare al regista la loro infanzia e i tragici episodi di sangue a cui avevano assistito, poi questi racconti sono diventati testi teatrali dove ogni detenuta recita la parte di un'altra. Testi che sono stati rappresentati in numerosi contesti teatrali e universitari grazie a una estensione del permesso di necessità con scorta, previsto dall'ordinamento penitenziario solo per motivi di salute o di lutto. I magistrati di sorveglianza, con l'occasione, hanno stabilito, mostrando una sensibilità non comune, che per queste donne praticare cultura fosse necessario. Il risultato di questa esperienza è che la maggior parte di queste donne si è ricostruita una vita lontana dai luoghi di provenienza.

Il valore incalcolabile di esperienze come queste è magicamente raccontato dallo stesso regista: «nei loro occhi abbiamo colto il processo di cambiamento che stavano vivendo: il dolore prima della gioia. La costruzione e l'accettazione di una della loro intrinseca bellezza, il desiderio di una vita altra e migliore generava in loro dubbi, paura, pietà e infine amore, una condizione comune a tutti noi, di fronte al passato che non ci lascia evolvere e al futuro che ci sembra faticoso. Le protagoniste di *Cattività* urlano un doloroso "inno alla gioia del cambiamento"».

Per concludere, la vulnerabilità, nell'accezione sopra richiamata, può tramutarsi in vettore di concreta speranza: accendendo i riflettori sui reali bisogni dei più deboli potrebbe consentire di superare l'attuale inadeguatezza dell'istituzione carcere. L'auspicio è che, insieme a un rafforzamento della tutela dei diritti di ogni persona detenuta, si torni, con fiducia, a scommettere sull'ideale rieducativo, investendo in progetti e soprattutto in risorse umane,

le vere leve che possono far funzionare meglio i complessi ingranaggi del sistema penitenziario. Un'adeguata formazione degli operatori penitenziari nonché la previsione di nuove figure professionali sono manovre indispensabili per dare avvio a una gestione di qualità che, trascendendo i compiti di sorveglianza, si faccia carico delle condizioni psico-fisiche dei soggetti più fragili e ne coltivi i bisogni specifici, costruendogli attorno un apparato umano di protezione e cura che agisca con il solo scopo di garantire loro un futuro diverso.